

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art.1 FINALITÀ

Il Comune di Corato riconosce e promuove il pluralismo associativo per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Art.2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

E' istituito l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro. Ogni libera forma associativa può chiedere l'iscrizione a più aree tematiche, secondo le finalità previste nel proprio statuto.

Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione tematica.

L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambientale;
- b) attività culturali;
- c) attività ricreative e sportive;
- d) attività socio-sanitarie di volontariato;
- e) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
- f) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- g) economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale.

Art.3 CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Nell'Albo sono iscritte tutte le libere forme associative, le cooperative sociali non aventi fini di lucro, tutte effettivamente operanti nel territorio comunale.

In particolare:

- a) le associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali previsti dalla normativa vigente;
- b) le cooperative sociali iscritte al registro prefettizio secondo la normativa vigente;
- c) le associazioni onlus;
- d) le altre libere forme associative che abbiano almeno un anno di attività documentata, associazioni, enti di promozione sociale, fondazioni, altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. Non possono essere iscritte all'Albo gli Ordini Professionali, i Sindacati, i Partiti e i Movimenti Politici, le Organizzazioni di categoria.

Art.4
MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere inoltrata al Sindaco, entro il 30 settembre di ogni anno, unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione, copia dello statuto e copia del certificato o attestato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato deve essere presentato ogni anno;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) il bilancio con la situazione del patrimonio e del conto consuntivo approvato dall'Assemblea degli iscritti riguardante l'ultimo esercizio.

2. La domanda deve contenere le generalità e la qualità del firmatario nonché una dichiarazione del

Legale Rappresentante che attesti:

- a. la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, l'eventuale sigla ed il codice fiscale dell'organizzazione;
- b. il rappresentante legale ed un eventuale referente locale;
- c. l'assenza di fini di lucro, l'oggetto e le finalità sociali;
- d. l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e. il possesso dei requisiti di cui all'art.3;
- f. il numero dei soci o degli aderenti; le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune;
- g. la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.

Art.5
REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune:

- a) autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare.

Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi.

Art.6
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Segretario Generale. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art.7

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale per l'erogazione contributi, sovvenzioni e vantaggi economici.

Art.8

OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

**Regolamento modificato con delibera
di C.C. n.38 del 22.06.2015**